



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n. 51 del 04.06.2018

IL SINDACO

Premesso che con nota del Responsabile dell'Area Tecnica prot. 4190 del 16/05/2018 veniva determinata la disponibilità di n.3 alloggi popolari di proprietà comunale così come segue specificati:

- Alloggio n.c. 60 int. 2
- Alloggio n.c. 59 int. 2
- Alloggio n.c. 59 int. 3;

Che sono pervenute a questo Ente alcune richieste di assegnazione di alloggi popolari;

Vista la relazione dell'Assistente Sociale, prot.n. 3920 dell'8/05/2018, dalla quale si evince il requisito della contingibilità ed urgenza di reperire idonea sistemazione abitativa a favore dei nuclei familiari dei richiedenti sopracitati;

Ritenuta la eccezionalità e la straordinarietà della situazione rappresentata dalle famiglie richiedenti, che non consente, nell'immediato, altre scelte operative e/o di sostegno del reddito del predetto nucleo familiare;

Ritenuta l'abitazione un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, che deve essere adeguatamente e concretamente tutelata;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla sistemazione dei prefati nuclei familiari, sia pure in via provvisoria ed eccezionale, in uno degli alloggi del Villaggio ISES, sopra meglio descritti;

Visto l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), a mente del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata, familiare e del proprio domicilio.

Vista la Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Riconosciuta la propria competenza trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente, così come disciplinata dall'art. 50, comma 5° e art. 54, comma 2°, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto, il Sindaco

ORDINA

1. Di assegnare, in via provvisoria e contingente, alla Sig.ra [redacted] l'alloggio di proprietà del Comune di San Fratello, ubicato in Via Nazionale ex Villaggio ISES, palazzina n.c 59, int.3, dando atto che la stessa deve essere considerata temporalmente valida ed efficace, tenuto conto del carattere eccezionale del presente provvedimento.
2. Al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere alla determinazione del canone di locazione mensile dovuto dalla Sig.ra [redacted].
3. Alla Sig.ra [redacted] di provvedere al pagamento del canone mensile di locazione, consegnando mensilmente, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, a questo Ente, ricevuta di avvenuto versamento, con avvertimento e diffida che, non presentandola per due mesi consecutivi, sarà attuata la procedura per la revoca dell'assegnazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- a S.E. il Prefetto di Messina.

- alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile dell'Area Tecnica;

- notificata, alla [redacted]

- pubblicata sul sito *internet* del Comune di San Fratello e all'Albo Pretorio dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Messina entro giorni 30 (trenta), al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla relativa notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale 04.06.2018

Il Sindaco
(Dott. Francesco Fulia)